

Codice A1701A

D.D. 4 ottobre 2017, n. 972

D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze dei beneficiari dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014/2020 (PSR).

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

tenuto conto che tale decreto stabilisce all'articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato Decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017 che:

- approva la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali;
- demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020;

Considerato che:

- il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte comprende, tra l'altro, l'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" e che la sua attuazione rientra nelle competenze del Settore Produzioni agrarie e zootecniche,
- sui bandi dell'Operazione 5.1.1 sono già esplicitati i casi in cui avviene la decadenza totale del contributo nei casi di inadempienze dei beneficiari nei confronti degli impegni essenziali e nei casi di perdita dei requisiti di ammissibilità,

occorre disciplinare la riduzione del sostegno nel caso di inadempienze dei beneficiari nei confronti degli impegni accessori.

L'unico impegno accessorio legato relativo all'operazione 5.1.1 riguarda la pubblicizzazione degli investimenti oggetto del sostegno entro i termini previsti per la realizzazione dell'intervento, disciplinato dall'allegato 3 del Reg UE 808/2014, parte 1 comma 2.2, che prevede:

- alla lettera a, la pubblicizzazione sul sito web per uso professionale, ove questo esista, tramite una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione (suggerimenti tecnici sono contenuti al link regionale: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm).
- alla lettera b, modificata dal Reg. 669/2016 della Commissione, l'obbligo di pubblicizzazione tramite affissione di cartelli informativi solo per investimenti superiori a € 50.000,00 di contribuzione pubblica.

Considerato che la cifra massima ammissibile sui bandi dell'operazione 5.1.1 è di €30.000,00, ne deriva che i beneficiari degli investimenti finanziati da detta operazione non sono tenuti all'obbligo di pubblicizzazione tramite affissione di cartelli informativi ma soltanto tramite la pubblicizzazione sul sito web per uso professionale, ove questo esista.

In difetto di pubblicizzazione degli investimenti tramite il sito web per uso professionale, ove disponibile, viene calcolata una riduzione del sostegno in base agli indici di verifica attribuiti alla gravità, entità e durata dell'infrazione.

Secondo quanto disposto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017, considerato che la gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati, l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso e la durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli, si ritiene che per l'assenza di

pubblicizzazione degli investimenti tramite il sito web per uso professionale, il livello degli indici di verifica da attribuire per l'inadempienza è di:

- gravità bassa (punteggio pari a 1);
- entità bassa (punteggio pari a 1);
- durata:
 - punteggio pari a 1, per un ritardo fino a 30 giorni dal termine previsto per la realizzazione dell'intervento);
 - punteggio pari a 3, per un ritardo da 30 a 90 giorni dal termine previsto per la realizzazione dell'intervento);
 - punteggio pari a 5, per un ritardo oltre 90 giorni dal termine previsto per la realizzazione dell'intervento);

come meglio specificato in tabella:

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			3
Alto (5)			5

La media aritmetica dei punteggi dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) è pari al massimo a $(1+1+5)/3 = 2,3$, che, classificato nella tabella riportata al paragrafo 3.3 lettera c dell'allegato 1 della D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017 per il calcolo della percentuale di riduzione, rientra nel range da 1 a 3 ed implica una percentuale di riduzione pari al 3%.

Secondo quanto disposto al paragrafo 3.5 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017 e dall'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014, nel caso in cui l'inadempienza non pregiudica il raggiungimento delle finalità generali dell'operazione, è possibile sospendere l'erogazione del sostegno prima dell'applicazione della riduzione a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza con un'azione correttiva.

Considerato quanto sopra esposto, si stabilisce che se entro 3 mesi dall'accertamento dell'inadempienza, il beneficiario provvede a pubblicizzare gli investimenti tramite il sito web per uso professionale, ove disponibile, la sospensione del sostegno e la riduzione del sostegno stesso sono annullate. Viceversa, se trascorsi 3 mesi dall'accertamento dell'inadempienza, il beneficiario non ha provveduto a pubblicizzare gli investimenti tramite il sito web, viene applicata la riduzione del sostegno nella misura, sopra specificata, del 3%.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente

Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
vista la legge regionale n. 7/2001

determina

1. che, per le motivazioni spiegate in premessa, in difetto di pubblicizzazione degli investimenti oggetto del sostegno legato all'operazione 5.1.1 del PSR 2014/2020 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" tramite il sito web per uso professionale, ove disponibile, viene calcolata una riduzione del sostegno in base alla gravità, entità e durata dell'infrazione pari al 3%.
2. di sospendere l'erogazione del sostegno prima dell'applicazione della riduzione, di cui al punto 1, a condizione che il beneficiario, entro 3 mesi dall'accertamento dell'inadempienza, provveda a pubblicizzare gli investimenti tramite il sito web per uso professionale, ove disponibile.
3. di confermare la riduzione, di cui al punto 1, se, trascorsi 3 mesi dall'accertamento dell'inadempienza, il beneficiario non ha provveduto a pubblicizzare gli investimenti tramite il sito web, ove disponibile.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia a quanto riportato sui bandi dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014/2020 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", sulla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014/2020, nonché sul D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 e sulla D.G.R. n. 4953 del 2 maggio 2017.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Moreno Soster